

CONDIZIONI GENERALI (CG)

A. Informazioni generali

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto ("Condizioni Generali") della Coloplast AG ("Coloplast") sono valide per tutti i negozi giuridici, forniture e prestazioni tra Coloplast e i suoi clienti.
2. Fa stato la versione delle Condizioni Generali valida al momento dell'ordinazione. Il cliente accetta le Condizioni Generali con l'ordinazione.
3. Disposizioni in disaccordo con le presenti Condizioni Generali vengono riconosciute solo se Coloplast ne ha confermato la validità per iscritto prima di un'ordinazione. Modifiche e aggiunte alle Condizioni Generali necessitano in generale della forma scritta.
4. Nel caso in cui una disposizione delle Condizioni Generali non dovesse essere valida, la validità delle altre disposizioni non sarebbe toccata. Al posto della disposizione invalida vale come pattuita sin dall'inizio una disposizione valida che si avvicina il più possibile allo scopo economico voluto dalle parti.

B. Perfezionamento del contratto

1. Coloplast accetta offerte o ordinazioni dei clienti, a propria discrezione, tramite conferma scritta dell'ordine, iniziando a fornire la prestazione o iniziando la fornitura.

C. Termini e date di consegna/trasporto

1. Termini e date di consegna hanno carattere puramente informativo. Essi si prolungano adeguatamente se sorgono dei contrattempi che Coloplast, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, non riesce ad evitare, indipendentemente dal fatto che questi sorgano presso di lei, presso il cliente o presso terzi. In casi importanti, inizio e termine di simili contrattempi saranno comunicati al cliente quanto prima.
2. L'inosservanza di termini e di date di consegna non autorizza il cliente in nessun caso a rivendicare diritti d'indennizzo o a retrocedere dal contratto.
3. Se una merce ordinata non è disponibile in magazzino, allora Coloplast lo comunica immediatamente al cliente, facendo presente che la merce è stata ordinata per lui.
4. Sono permesse forniture parziali. Ogni fornitura parziale è considerata come operazione particolare. Vizi della prestazione nel caso di forniture parziali non autorizzano il cliente a recedere dal contratto o a rivendicare diritti d'indennizzo.
5. In mancanza di particolare direttiva del cliente, il tipo di spedizione, il modo di spedizione e l'imballaggio sono determinati a discrezione.
6. Con la partenza della consegna dal magazzino, il profitto e il rischio passano al cliente. Il cliente è libero di concludere un'assicurazione sul trasporto.

D. Prezzi e modalità di pagamento

1. Coloplast fattura generalmente secondo il listino prezzi valido il giorno dell'accettazione dell'ordinazione e si basa sulle condizioni vevoli in quel momento.
2. Le indicazioni dei prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF), **esclusive** dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e - a meno che non sia stato pattuito diversamente - senza costi di confezione e trasporto o altre spese.
3. Le forniture a partire da CHF 500.-- avvengono franco domicilio, per le forniture sotto i CHF 500.-- viene prelevato un supplemento per piccolo ordine di CHF 50.--. Le spese supplementari per forniture espresso richieste dal cliente vengono fatturate al cliente.
4. Le fatture singole sono esigibili senza sconto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Fatture quindicinali o mensili (per diverse forniture) sono esigibili senza sconto entro 15 giorni. In caso di superamento del termine di pagamento, Coloplast può, previo diffida, prelevare interessi del 5% all'anno sull'importo dovuto.
5. Nei confronti di nuovi clienti, Coloplast si riserva il diritto di fornire soltanto in contrassegno o dietro pagamento anticipato. Questo vale anche per gli altri clienti, se durante i rapporti commerciali dovessero sorgere dubbi circa la loro affidabilità o solvibilità. Gli assegni sono accettati soltanto solvendi causa.
6. Il Cliente non può compensare il proprio obbligo di pagare il prezzo con eventuali controcrediti.

E. Riserva di proprietà

Fino al completo pagamento di tutti i crediti, compresi i crediti accessori derivanti dal rapporto commerciale (nel caso di assegni fino alla loro riscossione), le merci fornite rimangono di proprietà di Coloplast, la quale è autorizzata ad effettuare una relativa iscrizione nel registro pubblico.

Fino ad avvenuto pagamento di tutti i debiti il cliente non può disporre delle merci fornite. Il cliente deve inoltre informare immediatamente Coloplast nel caso in cui una terza persona sollevi pretese sulle merci.

F. Rese

1. Le rese sono accettate soltanto in casi eccezionali e previo consenso scritto di Coloplast. Le spese per il trasporto sono a carico del cliente.
2. Il cliente ha diritto ad un rimborso della merce resa soltanto nel caso di esistenza di una fornitura errata imputabile a Coloplast (fornitura errata, quantità errata). Le rese sono accreditate al cliente esclusivamente mediante fattura. È escluso un versamento in contanti.
3. Nei seguenti casi è escluso un ritiro:
 - a) nel caso di imballaggi originali aperti, danneggiati, sporcati o muniti di iscrizioni;
 - b) nel caso di prodotti cancellati dall'attuale programma di vendita;
 - c) nel caso di prodotti con una data di scadenza della durata inferiore a 12 mesi;
 - d) nel caso di rese inviate direttamente dal partner contrattuale del cliente, ad es. pazienti o farmacie.

G. Garanzia

1. Il cliente è tenuto a controllare immediatamente le forniture di Coloplast e a comunicarle per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della merce vizi

evidenti. Se egli lo omette, la fornitura è considerata approvata e non è più possibile - salvo restando tutt'al più i vizi occulti - fare valere diritti a garanzia.

2. Il termine di garanzia è di 12 mesi a decorrere dalla fornitura. Sono fatte salve merci che hanno una data di scadenza più breve. Sono escluse eventuali pretese di rescissione del contratto e di riduzione del prezzo da parte del cliente. Coloplast è tenuta solo alla riparazione risp. alla sostituzione della merce lacunosa con merce senza difetti. Se sopportabile dal cliente in considerazione del tipo di oggetto fornito, Coloplast può esigere la spedizione dell'oggetto contestato a spese del cliente.
 3. In caso di forniture e prestazioni difettose di Coloplast, il cliente gode solo dei diritti esplicitamente citati alla cifra G.2. Pretese del cliente al di là di quanto stabilito, in modo particolare pretese di risarcimento danni, sono escluse. Il cliente non ha il diritto, in caso di difetti, a ritenere una parte del prezzo di acquisto. Inoltre il cliente non ha in nessun caso diritto al risarcimento di danni che non sono sorti direttamente all'oggetto fornito, come per esempio la perdita di ordinazioni o il mancato guadagno così come altri danni diretti o indiretti. Sono fatte salve le disposizioni coercitive della legge svizzera sulla responsabilità per danno da prodotti.
- H. Foro
- La relazione contrattuale sottostà al diritto materiale svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 11.4.1980. Foro esclusivo è la sede di Coloplast. Coloplast può, a propria discrezione, interporre un'azione legale nei confronti del cliente alla sua sede o domicilio.

Rotkreuz, Marzo 2010